

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2018,2019 e 2020. Impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" proprietario/armatore del motopeschereccio "ANNA" (TS525). Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza d.d. 05.07.2018, prot. in arrivo n. 43066 dd. 11.07.2018, presentata dal sig. CARANNANTE VINCENZO, titolare dell'omonima impresa con sede in Ronchi dei Legionari (GO), via Berini n.11 ed iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta per il periodo dal 05/07/2018 al 20/05/2021 l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del RR. NN.MM e GG. della Capitaneria di porto di Trieste, di cui la predetta impresa è proprietaria/armatrice;

Vista la dichiarazione prova pratica di stabilità per l'unità da pesca in questione, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2014TS 01/270-2 d.d. 25.03.2014;

Visto il certificato Annotazioni di sicurezza n. 2018/4750 rilasciato dal dall'Autorità Marittima di Trieste in data 26/06/2018 con validità fino al 20/05/2021;

Visto il certificato Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo dell'Autorità marittima di Trieste n. 2018/4751 d.d. 26/06/2018 con validità fino al 20/05/2021;

Vista l'attestazione provvisoria della Capitaneria di Porto di Trieste n. 00001/2018 in sostituzione della la licenza di pesca n.ITA000025077/4 d.d. 24.01.2012, rilasciata all'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatore del M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del R. NN.MM e GG della Capitaneria di porto di Trieste;

Atteso che in data 26/07/2018 è stata richiesta la comunicazione antimafia attestante che a carico di CARANNANTE VINCENZO non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;

Atteso che alla data odierna tale comunicazione non è ancora pervenuta;

Vista la dichiarazione sostitutiva di data 17/09/2018, prot. AGFOR-GEN-2018-0058462-A, redatta ai sensi dell'artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dal sig. CARANNANTE VINCENZO attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Accertato che ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis e art. 89 del Dec. Lgs. 159/2011 si può procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, sotto condizione risolutiva del negativo accertamento e che l'autorizzazione sarà revocata nel caso ci sia accertamento positivo;

Atteso che le informative relative ai dati personali ai sensi del dec. Leg.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono state rese note mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it, settore caccia e pesca e comunicate in allegato al presente provvedimento;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Art. 1

1. l'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio ANNA iscritto al n. TS525 del R.NN.MM. e GG. presso la Capitaneria di porto di Trieste all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per gli anni 2018/2019/2020 e 2021 con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;
 - c) in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa nazionale;
 - d) per il periodo dalla data della presente autorizzazione al 30.04.2021;
 - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
 - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro 6 (sei);
 - g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
 - h) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da € 20 (venti) ad € 50 a persona per l'intera giornata in relazione al tempo di permanenza nella zona di produzione e alla prestazione offerta.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo ed altresì in caso di comunicazione antimafia positiva ai sensi dell'art. 87 e 88, comma 4 bis, del Dec. Lgs. 159/2011.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Avv. Valter Colussa -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

RAF/AF

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi **dell'art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, informa che i dati ad essa conferiti saranno trattati con le modalità e le finalità di seguito descritte.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in seguito Titolare, è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il

dott. Mauro Vignini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR a decorrere dal 25 maggio 2018,
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vignini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

Il responsabile del trattamento dei dati è

Insiel S.p.A. connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di pagamento etc.), in seguito "dati," come comunicati in sede di istanza e di eventuali successive comunicazioni nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pescaturismo ai sensi dell'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005 e dell'art. 15 del *"Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005"*, approvato con decreto del Presidente della Regione 20.09.2012, n.191/Pres.

Finalità del trattamento

I dati sono trattati solo ai fini della istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pescaturismo ai sensi dell'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005 e dell'art. 15 del D.P.Reg. 191/2012 precitati.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle azioni indicate dall'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da parte della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche.

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo necessario agli adempimenti previsti dall'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005 e dall'art. 15 del D.P.Reg. 191/2012 precitati.

Accesso ai dati e comunicazione a terzi

Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i dati, gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e diffusione.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità previste dall'art. 02, comma 2, della legge regionale n. 31/2005 e dall'art. 15 del D.P.Reg. 191/2012 precitati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all'espletamento del procedimento comporta l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di esercizio dei diritti In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando:

- una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all'indirizzo: agricoltura@certergione.fvg.it.